



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’articolo 59 che al comma 10 prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministero dell’Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l’articolo 20, recante “disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 206, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

- VISTO il D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2576, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”;
- VISTO il D.D.G. 17 gennaio 2024, n. 77, avente ad oggetto la “Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale”;
- VISTO il D.D.G. 18 gennaio 2024, n. 89, relativo all’”Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2576”;
- VISTO l’art. 4 del D.D.G. n. 2576 del 6 dicembre 2023, che definisce i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi;
- VISTO l’art. 9, comma 1, del D.D.G. n. 2576 del 6 dicembre 2023, laddove prevede che la graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso;
- TENUTO CONTO che, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all’articolo 1, comma 9-bis è prevista una riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, per una quota pari al 15 per cento dei posti: “fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 10, del D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023, è prevista una riserva di posti pari al 30 per cento in favore di chi, entro il termine di presentazione delle istanze, abbia maturato 3 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni, di cui uno per lo specifico posto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro;
- TENUTO CONTO in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.D.G. n. 2576 del 6 dicembre 2023;
- TENUTO CONTO che in virtù dell’allegato 1 del D.D.G. n. 89 del 18 gennaio 2024 la Regione Toscana è individuata responsabile della gestione della procedura per la classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria anche per le regioni: Emilia-Romagna e Sardegna;
- TENUTO CONTO che, secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al D.D.G. n. 77 del 17 gennaio 2024, è stato previsto per ADEE per la regione Toscana un numero di posti a bando pari a n. 263 di cui n. 78 ai fini della riserva ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23, per la regione Emilia-Romagna un numero di posti a bando pari a n. 761 di cui n. 228 ai fini della riserva ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23 e per la regione Sardegna un numero di posti a bando pari a n. 92 di cui n. 27 ai fini della riserva ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

- VISTI i propri decreti AOODRTO 83 del 02/04/2024, 126 del 17/04/2024, 135 del 23/04/2024, 152 del 07/05/2024, 180 del 16/05/2024 e 192 del 17/05/2024 con i quali è stata costituita e modificata la commissione giudicatrice del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 2576/2023 per la classe di concorso ADEE – Sostegno nella Scuola Primaria;
- VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

**DECRETA**

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.D.G. n. 2576 del 6 dicembre 2023 sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per i posti di **SOSTEGNO NELLA SCUOLA PRIMARIA - ADEE** per le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna. Le predette graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e all'albo di questa Direzione Generale e le graduatorie sono altresì trasmesse al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 3 - Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

II DIRETTORE GENERALE  
*Ernesto Pellecchia*